

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6344 del 04/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6590 del 04/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, come successivamente aggiornata per ampliamento del fabbricato produttivo con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017 rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2017 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023 rilasciata dal SUAP in data 01/06/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Considerato che in data 29/09/2023 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale relativa alle “Emissioni in atmosfera”, acquisita da Arpa al PG/2023/166201 del 02/10/2023;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpa PG/2023/169509 del 06/10/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, richiedendo agli Enti coinvolti di indicare la necessità di eventuale documentazione integrativa;

Tenuto conto che in data 23/10/2023, con nota PG/2023/179863, questo Servizio ha richiesto documentazione integrativa;

Dato atto che in data 24/10/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa al PG/2023/181519;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/12/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, come successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale dell'Allegato B vigente con l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, come successivamente aggiornata, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'Allegato B vigente con l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato B all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/05/2016 P.G.N. 18282, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/06/2017 P.G.N. 24444;
- determinazione n. DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2023 P.G.N. 19233.

Il succitato Allegato B riporta, fra le altre, la prescrizione n. 2 che così recita:

- 2 *Con riferimento alla caldaia a vapore C1 di cui alla **emissione EGC1, entro 1 anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà essere installato** e poi mantenuto funzionante un **sistema di controllo della combustione** conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Preventivamente all'installazione dovranno essere comunicate, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13, le caratteristiche tecniche del sistema di controllo della combustione che si intende adottare e le altre eventuali modifiche necessarie per adempiere a quanto sopra richiesto.*

Con PEC del 29/09/2023, acquisita al protocollo PG/2023/166201 del 02/10/2023, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con la quale intende ottemperare prescrizione n. 2 di cui sopra; in particolare, il bruciatore della caldaia a vapore C1 di cui alla emissione EGC1 sarà sostituito con un nuovo bruciatore, di pari potenza termica, dotato del sistema di controllo della combustione conforme a quanto richiesto dall'art. 294 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/180773 del 24/10/2023, aggiornata in data 07/11/2023 PG/2023/189034, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2023/204614 del 01/12/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“....

Sintesi del contenuto tecnico e valutazione

L'azienda intende installare un nuovo bruciatore nella caldaia C1 al fine di ottemperare precedenti prescrizioni dell'Autorità Competente (installazione di un Sistema di Controllo della Combustione). Detto bruciatore ha un campo di funzionamento che contiene la potenzialità termica della caldaia che non viene modificata (2.325 MWt). Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla sostituzione del

bruciatore rimanendo invariata la potenzialità termica della caldaia.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'installazione del nuovo bruciatore rimanendo invariata la potenzialità termica della caldaia C1 (2.325 Mwt)".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in considerazione della modifica impiantistica (sostituzione del bruciatore della caldaia), ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae di cui sopra, ha ritenuto opportuno che la ditta provveda ad effettuare la messa in esercizio della emissione EGC1, con effettuazione dei monitoraggi in fase di messa a regime.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per introdurre le prescrizioni relative alla modifica dell'impianto termico di cui alla emissione EGC1.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/05/2016 P.G.N. 18282, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/06/2017 P.G.N. 24444;
- determinazione n. DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2023 P.G.N. 19233;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 29/09/2023, acquisita al protocollo PG/2023/166201 del 02/10/2023, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E2 - MACCHINA 2 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E3 - MACCHINA 3 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E4 - MACCHINA 4 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E5 - MACCHINA 5 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E6 - MACCHINA 6 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E7 - MACCHINA 7 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E8 - MACCHINA 8 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E9 - MACCHINA 9 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E10A - MACCHINA 10 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E10B - MACCHINA 10 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E11 - RITORNO DI CONDENSA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni in atmosfera** derivanti dallo stabilimento adibito a lavanderia industriale di biancherie per attività del settore terziario sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE EGC1 – CALDAIA A VAPORE C1 (2.325 kW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- 2 In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata EGC1**, con un anticipo di almeno 15 giorni. **L'emissione modificata EGC1 dovrà essere messa in esercizio entro il 01/06/2024**, cioè entro 1 anno dal rilascio della precedente determinazione DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023, avvenuto in data 01/06/2023.
- 3 **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata EGC1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- 4 Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la

data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

- 5 **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata EGC1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6 Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- 7 Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione EGC1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 8 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
- 9 La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10 Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la

circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11 Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite

degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.